

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to AGLI' Sandra

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GRILL Debora

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa BERTALOT Luisa



COMUNE DI PRALI

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 033

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA"

Lì, 08 novembre 2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa BERTALOT Luisa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 08 novembre 2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa BERTALOT Luisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- Ø La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- Ø La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con decorrenza dal _____//_____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa BERTALOT Luisa

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di ottobre, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 21.00 con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri:

AGLI Sandra	Sindaco	SI
GRILL Debora	Consigliere	SI
GRILL Franco	Consigliere	NO
GRILL Pierino	Consigliere	NO
PASCAL Piero	Consigliere	SI
CHALLIER Nadia	Consigliere	SI
GHIGO Daniele	Consigliere	SI
MENUSAN Tiziana	Consigliere	SI
FRACHE Guido	Consigliere	SI
BELLETTI Agostino	Consigliere	NO
BREUSA Giuliano	Consigliere	NO
DOMARD Andrea	Consigliere	NO
PEYRONEL Mauro	Consigliere	SI

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Luisa BERTALOT

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

D.C.C. N. 031 DEL 28/09/2012

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce l’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e stabilisce che la stessa sia applicata da tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- conseguentemente, l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero nel caso di immobili locati;
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO che l’importo complessivo della maggiore detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”;

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”;

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria;

DATO ATTO che la quota riservata allo Stato non si applica:

- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e da altri istituti aventi le medesime finalità, comunque denominati;
- all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- all’alloggio posseduto, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero;

- all’abitazione assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- agli immobili posseduti dal comune nel proprio territorio.

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che, in relazione all’esigenza di sopperire alle consistenti riduzioni dei trasferimenti erariali, derivanti dalle manovre finanziarie del governo centrale (d.l. 78/2010, d.l. 201/2011....), non interamente compensabili, per la loro ingente consistenza, con la riduzione delle spese, si è ritenuto opportuno procedere alle seguenti scelte al fine di garantire gli equilibri di bilancio:

- riduzione delle spese nella misura massima possibile, senza incidere sulla qualità e quantità di servizi erogati;
- incremento dell’aliquota relativa all’addizionale IRPEF che grava sui redditi dei cittadini residenti nel Comune compensato dal mantenimento dell’aliquota minima dell’IMU per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
- mantenimento delle aliquote base dell’imposta municipale propria tenendo conto del rilevante incremento del carico tributario previsto dalla manovra Monti sugli immobili benché tale incremento non vada a favore del bilancio comunale bensì di quello dello Stato;

DATO ATTO che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, nel testo allegato al presente provvedimento stabilisce le disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria, non disciplinate dalle citate disposizioni legislative, nell’ambito della potestà regolamentare di cui al citato articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, per quanto compatibile, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all’approvazione dei regolamenti comunali, con la sola esclusione di quello relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 06 del 30.04.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria;

DATO ATTO che successivamente al 21.03.2012 sono intervenute diverse norme e circolari ministeriali che hanno modificato la disciplina dell’imposta municipale propria;

RITENUTO pertanto opportuno revocare la propria precedente deliberazione n. 06 del 30.04.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria e procedere ad approvare un nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria conforme alle nuove norme in vigore;

RICHIAMATO l’art. 21-quinquies della legge 07.08.1990, n. 241 che prevede la possibilità, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, di revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole da parte dell’organo che lo ha emanato. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

ESAMINATO lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto tale regolamento corrispondente alle esigenze di questo Ente;

UDITA la relazione del Vice Segretario;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON votazione resa in forma palese espressa con alzata di mano da n. 8 consiglieri che dà il seguente risultato:

- n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

- **DI REVOCARE**, per le motivazioni indicate in premessa, la propria precedente deliberazione n. 06 del 30.04.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria.
- **DI APPROVARE** il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” che si compone di n. 24 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE ATTO** che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il presente regolamento:
 - entra in vigore il 1° Gennaio 2012
 - sarà comunicato unitamente alla presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.